

sivi sulle imprese presenti sui cantieri, di immediata incidenza sia sui tempi di esecuzione sia sull'economia dei lavori».

E, nella casistica riportata, il dott. Perrotta ha fatto precisa allusione alle c.d. «interdittive atipiche»⁴⁵, che il decreto legislativo integrativo e correttivo del Codice Antimafia dell'ottobre 2012 ha ripristinato: «Tale istituto prevede che in assenza di indizi di gravità tale da far maturare il convincimento circa la reale sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa (con la conseguenza emissione di un'informativa interdittiva), il Prefetto si limiti a rilevare il mero pericolo di un tentativo di infiltrazione mafiosa, trasferendo sulla stazione appaltante il compito di valutare discrezionalmente le sorti del rapporto con l'impresa».

Merita una particolare attenzione la proposta, formulata dal dott. Ciucci nella nota trasmessa in data 27 ottobre 2011⁴⁶, di alcuni rimedi finalizzati alla eliminazione degli effetti negativi e pregiudizievoli delle informative interdittive, siano esse tipiche o atipiche, intervenute in corso d'opera.

Queste le parole testuali del presidente ANAS S.p.A.⁴⁷: «Si suggerisce di prevedere per l'ipotesi di informative interdittive tipiche o atipiche, emesse nei confronti di imprese affidatarie della realizzazione di opere di notevole rilevanza, la attivazione, su istanza della Prefettura competente, di forme di "amministrazione giudiziaria", sulla falsariga di quanto dispone l'articolo 2409 cc (norma che prevede che il Tribunale, sollecitato a pronunciarsi sulle irregolarità degli organi sociali, qualora riscontri che le irregolarità denunciate sono gravissime, può revocare i componenti dell'organo amministrativo e di controllo e nominare un "amministratore giudiziario", determinandone i poteri e la durata, al fine di riportare ordine nella gestione amministrativa e contabile della società) ovvero da quanto previsto dall'articolo 2-sexies della legge n. 575 del 1965» (che contempla la figura dell'«amministratore giudiziario» per la gestione dei beni sequestrati a soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso).

In alternativa, si potrebbero ipotizzare forme di «commissariamento amministrativo» delle imprese, in linea con quanto previsto ad es. dalla legge c.d. «Marzano» per le grandi imprese in crisi, sempre su sollecitazione della Prefettura competente, con decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per lo Sviluppo economico e quello dell'Economia e delle Finanze. Anche questa previsione, infatti, in quanto volta ad evitare il blocco delle attività ed a consentire la prosecuzione della gestione dell'impresa in stato di insolvenza nell'ottica di risanare la stessa, sulla base di un programma di ristrutturazione, si presta ad assurgere a base giuridica di riferimento per delineare un istituto di analoga «ratio» in materia di antimafia.

L'adozione di tali misure consentirebbe in primo luogo di assicurare la continuità aziendale ed occupazionale e quindi di soddisfare l'interesse

⁴⁵ Con riferimento alle «informative atipiche», cfr. *infra*.

⁴⁶ Cfr. doc. 126.1.

⁴⁷ Cfr. pagg. 3 ss del doc. cit..

pubblico alla celere realizzazione della infrastruttura e, pertanto, alla tempestiva fruibilità della stessa da parte dell'utenza.

In secondo luogo, si porrebbe l'impresa in condizione di rimuovere, laddove possibile, i motivi ostativi che hanno generato l'interdizione, e questo in linea con quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, del DPR n. 252 del 1998, che prevede la possibilità per il Prefetto, su documentata richiesta dell'interessato, di aggiornare l'esito delle informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

Ulteriore risultato perseguibile con l'adozione della previsione in esame sarebbe quello di contenere gli effetti negativi dei giudizi amministrativi aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti interdittivi: giudizi che spesso vedono soccombente la stazione appaltante e la Prefettura competente, con il conseguente diritto dell'impresa ad essere reintegrata nell'esecuzione del contratto.

4) Con riferimento al quarto criterio di selezione delle imprese, vale a dire la esclusione di quelle imprese che non ottemperano all'obbligo di denuncia di ogni illecita pressione subita nell'esecuzione dell'opera, esso è stato inserito in diversi «Protocolli di Legalità» sottoscritti tra ANAS S.p.A. (che rappresenta la prima stazione appaltante in Italia) e le singole Prefetture territorialmente competenti, i contraenti generali e le imprese aggiudicatarie degli appalti.

Più specificatamente, il dott. Ciucci⁴⁸ ha ricordato che ANAS S.p.A., nell'ambito della attività di integrale rielaborazione degli schemi contrattuali da utilizzare per gli affidamenti ad evidenza pubblica da essa indetti, ha deciso di generalizzare la applicazione di alcune delle clausole più significative contenute nei «Protocolli di Legalità» sottoscritti dalla società negli ultimi anni. In particolare, ha proceduto ad inserire, nello schema di contratto per l'affidamento a contraente generale e nel relativo capitolato speciale, clausole analoghe a quella attualmente contenuta negli articoli 7 ed 8 del Protocollo di Intesa stipulato il 1° aprile 2005 tra la Prefettura di Reggio Calabria, l'ANAS S.p.A. e la società di progetto SA-RC S.p.A., ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, relativo ai lavori di adeguamento ed ammodernamento del V macrolotto Gioia Tauro-Scilla della autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Tali clausole sono finalizzate a porre in capo al contraente generale, fermo restando il dovere di denuncia alla Autorità Giudiziaria, l'obbligo di dare notizia senza ritardo alla Prefettura territorialmente competente, nonché ad ANAS S.p.A., di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante, dipendente, socio, componente dell'organo gestorio, direttore tecnico o direttore generale, nonché di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze. Il contraente generale dovrà a sua volta prevedere analogo obbligo

⁴⁸ Cfr. pagg. 10 ss della sua relazione; pagg. 13 ss della sua nota, doc. 126/1.

di informativa nei contratti di affidamento o sub-affidamento dallo stesso stipulati, nonché prescrivere che analogo obbligo di informativa sia inserito nei contratti di sub-affidamento stipulati dai propri affidatari.

La violazione di tale obbligo da parte dell'affidatario dovrà costituire motivo di risoluzione automatica del contratto nei confronti dell'affidatario medesimo, con ogni conseguente onere a carico del soggetto inadempiente.

Inoltre, analoga previsione normativa è contenuta nelle recenti innovazioni apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (c.d. «Pacchetto Sicurezza»), alla disciplina dettata dal Codice dei Contratti Pubblici in materia di cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché dell'affidamento dei sub-appalti.

Tale legge, infatti, all'articolo 2, comma 19, ha modificato l'articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici, aggiungendo una nuova ipotesi di esclusione secondo cui sono escluse dalle procedure di affidamento di concessioni e di appalti di lavori, forniture e servizi, nonché dall'affidamento di subappalti, le imprese nella cui compagine vi sia un direttore tecnico o un legale rappresentante che, essendo vittima del reato di concussione o di estorsione, aggravato dalla circostanza che l'autore si sia avvalso della condizione del reato di associazione di stampo mafioso, non abbia denunciato tali fatti alla Autorità Giudiziaria.

In altri termini, la nuova norma prevede che l'imprenditore che subisca e non denunci pressioni mafiose potrà essere escluso dagli appalti per un anno, anche se proverà di essere vittima e non complice. Nulla invece prevede per le ipotesi di pressioni esercitate in relazione ai contratti in corso di esecuzione, ed è quindi auspicabile che in tale lacuna legislativa possa inserirsi la proposta formulata in sede di audizione dal presidente di ANAS S.p.A.⁴⁹: «Sarebbe auspicabile che la previsione dell'obbligo recepito da ANAS negli articoli 7 ed 8 del Protocollo di Intesa stipulato il 1° aprile 2005, sopra citato, finora applicato su base volontaria da ANAS S.p.A., attraverso il suo inserimento in una sede convenzionale –, possa essere capitalizzata a favore dell'intero sistema, attraverso il suo recepimento in una previsione normativa, che ne generalizzi l'applicazione non solo per le grandi opere ma per tutti gli appalti pubblici».

IV) Sistema di controlli della esecuzione dei sub-appalti

Il sistema, oltre ad individuare i quattro suindicati criteri di selezione delle imprese appaltanti o sub-affidatarie, fornisce un complesso ed articolato sistema di strumenti di controllo della esecuzione degli appalti e subappalti, che in prospettiva potrebbero essere ulteriormente affinati⁵⁰.

⁴⁹ Cfr. sul punto doc. 126/1, pag. 15.

⁵⁰ Con riferimento alle modifiche normative introdotte nella odierna Legislatura, l'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sen. Matteoli ha valutato positivamente l'at-

L'obiettivo che si dovrebbe perseguire è quello indicato dal Prefetto Frattasi⁵¹, vale a dire di «rendere flessibile il sistema di controllo, calibrato sulle singole esigenze di ciascun intervento, che sono naturalmente mutevoli, a seconda della natura della qualità dell'intervento, del contesto ambientale in cui l'intervento viene svolto», concentrando l'attenzione non solo sui soggetti destinatari degli appalti o sub-appalti, ma soprattutto sull'ambiente destinato a ricevere quell'opera, «monitorando in prevenzione, per esempio, i passaggi di proprietà delle aree di sedime interessate, i passaggi di mano delle cave, che sono il monopolio naturale delle mafie».

Sono essenzialmente due i criteri di controllo escogitati dal sistema:

- a) monitoraggio dei flussi finanziari;
- b) controllo sul territorio dei luoghi di esecuzione dei lavori (cantieri e cave):
 - diretto mediante personale delle Forze dell'Ordine o guardie giurate;
 - indiretto mediante l'introduzione del giornale o settimanale di cantiere.

1) *Monitoraggio dei flussi finanziari*

Sia il presidente di ANAS S.p.A. dott. Ciucci, nella sua relazione e nel documento che ha prodotto successivamente alla sua audizione⁵², sia l'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sen. Matteoli avanti alla Commissione in seduta plenaria⁵³, hanno ricordato che il decreto legislativo n. 113 del 2007 (secondo decreto correttivo del Codice dei Contratti Pubblici) ha già dato un significativo riscontro alla necessità di monitoraggio dei flussi finanziari, con riferimento alle opere rientranti nell'ambito della c.d. «Legge obiettivo».

La norma, da un lato, ha infatti disposto l'obbligo per tutti i soggetti responsabili di tali opere, anche diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, di applicare la procedura di pagamento prevista per il SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli enti pubblici) e di far riportare il CUP

tività posta in essere dal Parlamento e dal Governo: cfr. resoconto stenografico della audizione del 20 luglio 2011: «Credo che dal punto di vista normativo e di ciò che è stato messo in moto per bloccare l'attività della criminalità organizzata – ovviamente si può sempre fare di più e meglio – il Parlamento, con la collaborazione di maggioranza e opposizione, abbia fatto approvare buone norme. Il problema è di ordine politico: vi è certamente una capacità di infiltrarsi da parte della criminalità organizzata che aggira le leggi. Ritengo pertanto che tutte le norme che approviamo debbano essere accompagnate sempre da controlli severissimi. D'altra parte, cosa può fare il Governo e, in questo caso, un Ministero? Può solo approvare alcune cose e poi verificare i risultati dei controlli effettuati. Bisogna inoltre che vi sia la garanzia che i controlli siano stati fatti e su questo potremmo fare qualcosa di più».

⁵¹ Cfr. pagg. 7-8 del resoconto stenografico dell'audizione del 2 marzo 2010, davanti al III Comitato.

⁵² Cfr. doc. 126/1 cit, pagg. 13 ss..

⁵³ Cfr. resoconto stenografico della audizione del 20 luglio 2011.

(codice unico di progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori e, dall'altro, ha attribuito al CIPE il compito di definire lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso (cfr. il così modificato articolo 176, comma 3, lett. *e*), del decreto legislativo n. 163 del 2006).

A tale proposito, il dott. Ciucci ha auspicato che «un prossimo provvedimento legislativo, recependo quanto già disposto in materia di monitoraggio dei flussi finanziari dai Protocolli di legalità più avanzati, assicuri la tracciabilità dei pagamenti a tutti i livelli, ivi compresi quelli di sub-appaltatori e sub-affidatari, e con riferimento anche alle opere non rientranti nella categoria delle "infrastrutture strategiche"».

In tale ottica, si potrebbe ad esempio immaginare di porre a carico dell'appaltatore l'obbligo, da un lato, di apporre il CUP del progetto, come comunicato dalla stazione appaltante, su tutte le fatture, richiedendo che lo stesso CUP sia apposto anche sulle fatture dei sub-appaltatori e sub-affidatari, e, dall'altro, di comunicare all'Osservatorio di cui all'articolo 7 D.L.vo n. 163/2006 i conti correnti bancari dedicati, presso i quali verranno accreditati i pagamenti derivanti dalla esecuzione dei relativi contratti (ivi inclusi i contratti di sub-appaltatori e sub-affidatari). Oneri, questi, che verosimilmente non produrrebbero un significativo appesantimento burocratico penalizzante per le imprese appaltatrici.

Questo consentirebbe di tracciare agevolmente le successive movimentazioni finanziarie, consentendo alle autorità competenti di intervenire sia per attività di verifica, sia per la emissione di eventuali misure cautelari patrimoniali.

Giova segnalare che tale auspicio, formulato dal presidente di ANAS S.p.A. in sede di audizione, è stato in parte anticipato dall'articolo 2 legge della Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15 («Misure per la lotta alla criminalità organizzata»), che, per gli appalti di importo superiore ai centomila euro, ha disposto l'obbligo di inserire nei bandi di gara, pena la nullità degli stessi, l'impegno per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. La norma, inoltre, sanziona il mancato rispetto del predetto obbligo con la risoluzione per inadempimento contrattuale del contratto di appalto.

Anche il Prefetto dott. Bruno Frattasi⁵⁴ ha espresso ampio consenso rispetto a tale normativa, ricordando in proposito che «antesignana fu l'iniziativa che fu sviluppata fin dal 2005 con la Società Stretto di Messina, in relazione alla quale ricordo che già nell'agosto 2005 fu stipulata una convenzione fra il sottoscritto e il Presidente dott. Ciucci, che all'epoca

⁵⁴ Cfr. resoconto stenografico della audizione del 2 marzo 2010, pagg. 3 ss..

era amministratore delegato della "società Stretto di Messina", per il monitoraggio delle transazioni finanziarie dei soggetti realizzatori della grande opera sullo stretto».

Il dott. Frattasi ha puntualizzato sulla vicenda che «la norma fu portata avanti sulla base di due idee fondamentali:

- la prima risponde alla necessità di obbligare i soggetti coinvolti nel ciclo di utilizzazione dell'opera alla costituzione e all'apertura di conti correnti appositamente dedicati ai flussi finanziari attinenti all'opera stessa;

- la seconda necessita della progressiva eliminazione, per quanto possibile, di transazioni attraverso contante, mediante la canalizzazione dei pagamenti con moneta elettronica, in particolare bonifici bancari o altri mezzi tracciabili».

In sede di audizione, il prefetto dott. Frattasi ha altresì ricordato che esperienza analoga a quella siciliana, e più recente, è stata quella attuata in occasione dell'appalto stipulato per la creazione della tratta «T5 della linea metropolitana C di Roma», ove il monitoraggio dei flussi finanziari «assolve non solo specifici compiti antimafia, ma anche di controllo della spesa per investimenti».

Tale sistema è intelligente perché, ha puntualizzato il Prefetto, «risponde ad un'idea che [...] occorre alimentare sempre di più all'interno delle istituzioni: rendere conveniente un atteggiamento trasparente dell'imprenditore. Il massimo dello sforzo da compiere è far capire all'imprenditore privato che il tracciato dei flussi finanziari, e quindi la trasparenza finanziaria e in generale dei flussi e dei traffici, è conveniente per lo stesso imprenditore, che quindi realizza una sua convenienza anche economica. I bonifici SEPA, ad esempio, costano meno di quelli ordinari, perché consentono un controllo della transazione superiore a quella che avrebbe con altri mezzi. Rendere l'antimafia conveniente, allettante, accattivante dal punto di vista economico [...] riconcilia il sistema con il mondo delle imprese, ricostituendo quel rapporto fiduciario tra pubblico e privato che costituisce il suo tallone d'Achille».

E ancora, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari si è pronunciato un altro audito, il vice prefetto dott. M. Passerotti, che nella sua relazione⁵⁵ ha ricordato le disposizioni contenute nel D.L. 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo.

Sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 16, comma 4, di tale decreto – che ha per oggetto la «prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione della regione Abruzzo» –, è stato elaborato il testo definitivo delle linee guida antimafia.

⁵⁵ Cfr. doc. 404.1, pagg. 19 ss..

Tra tali linee guida il dott. Passerotti ha evidenziato in particolare «le disposizioni di carattere finanziario che, sempre nell'ottica della realizzazione dei controlli antimafia, prevedono la tracciabilità dei flussi finanziari relativi sia ai contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, sia alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche. Per garantire detta tracciabilità, i soggetti imprenditoriali e gli operatori economici che partecipano agli interventi di ricostruzione provvedono alla accensione di conti correnti postali o bancari dedicati e aperti presso intermediari abilitati. Ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 39 del 28 aprile 2009, è stata istituita presso la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di L'Aquila la sezione specializzata del CCASGO (Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere), che opera ad immediato e diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, per assicurare l'efficace espletamento delle attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata».

Il vice Prefetto dott. Passerotti ha concluso il proprio intervento, inserendo nelle «Considerazioni conclusive» della propria relazione⁵⁶ il proprio personale auspicio: «L'esperienza maturata nel corso delle proprie attività e delle periodiche riunioni del Comitato di Coordinamento ha consentito ai rappresentanti di questo Servizio di condividere appieno il contenuto delle linee guida antimafia di cui all'articolo 16, comma 4, del D.L. n. 39 del 2009, emanato per la ricostruzione post-sisma in Abruzzo. In particolare è stata condivisa all'unanimità la decisione di attuare un tracciamento di tutti i movimenti finanziari, incassi e pagamenti, di qualsiasi importo, fatta eccezione per le piccole spese di cantiere, da e verso conti dedicati, appositamente accesi, connessi all'esecuzione dei contratti, sub-contratti o affidamenti finalizzati alla realizzazione delle opere. Il contenuto delle linee guida rappresenta per questo Servizio un punto fermo dal quale muovere [...]. Nel sottolineare quanto sopra, si ritiene auspicabile, nei modi e nelle forme più opportune, la generale estensione della applicazione del sistema di monitoraggio finanziario adottato con le linee guida antimafia di cui al citato articolo 16 comma 4 a tutti i pubblici appalti ed ai successivi sub-appalti e sub-contratti. Non solo, quindi, alle "Grandi Opere" (come il Ponte sullo Stretto di Messina o i lavori per EXPO 2015), in ragione dei rilevanti investimenti dello Stato e della conseguente attenzione da parte della criminalità organizzata. L'estensione a tutti i pubblici appalti delle norme sulla tracciabilità finanziaria permetterebbe infatti di realizzare un valido contrasto ai tentativi di infiltrazioni mafiose e di riciclaggio di denaro sporco, nonché costituirebbe un efficace monitoraggio dell'impiego del denaro pubblico e risponderebbe alla necessità, da più parti sollecitata, di disciplinare ulteriori e più generali forme efficaci di controllo. Il monitoraggio, così esteso, sarebbe inoltre in linea con i recenti interventi normativi nel settore e costituirebbe insieme un'integrazione, un compimento e un natu-

⁵⁶ Cfr. pagg. 22 ss. del doc. 404.1.

rale sviluppo delle stesse fonti normative. Si concorda pertanto [...] sulla opportunità di introdurre in via generalizzata una disciplina del sistema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a tutti i contratti pubblici mediante l'utilizzo del codice unico di progetto (CUP), concernente la possibilità di seguire finanziariamente ciascuna determinata opera connessa all'investimento pubblico».

2) *Controllo del territorio*

Un secondo strumento fondamentale, che rafforza ed integra l'attività di «intelligence» efficacemente svolta dalle Forze dell'Ordine ed il cui miglioramento e perfezionamento è stato auspicato in modo concorde ed unanime da tutti i soggetti auditi dal III Comitato, è il controllo del territorio, ed in particolare di quei settori ed ambiti territoriali, come le cave ed i cantieri ove vengono eseguiti i sub-appalti ed ove si realizza il ciclo del calcestruzzo (produzione, trasporto e messa in opera), che costituiscono i luoghi più delicati ove si può concretizzare l'infiltrazione di attività criminali.

Nella esperienza applicativa dei protocolli di sicurezza e legalità afferenti agli appalti pubblici, infatti, sono da qualche tempo considerate con particolare attenzione e sottoposte a maggiori cautele tutte le attività collegate al ciclo degli inerti e del calcestruzzo: le attività di movimento e trasporto terra, di trasporto in discarica dei rifiuti, i noli a caldo e a freddo, i servizi di guardiania, assoggettati al potere di accertamento del Prefetto ex articolo 12, comma 4, del DPR n. 252/98⁵⁷.

E per tutti gli auditi l'obiettivo indicato non è quello di predisporre nuovi e costosi strumenti di controllo, quanto piuttosto quello di ottimizzare l'impiego delle risorse già esistenti, anche attraverso specifica formazione.

La prima stazione appaltante d'Italia, ANAS S.p.A., ha manifestato una particolare sensibilità sul tema, anche in considerazione delle particolari caratteristiche morfologiche e del delicato contesto sociale di alcuni cantieri (si rimanda per questo alla dettagliata analisi, svolta nella relazione consegnata dal dott. Ciucci, delle numerose condotte criminose poste in essere nei luoghi ove sono in esecuzione diversi appalti, con particolare riguardo a Calabria e Campania), ed ha introdotto nei capitolati speciali di appalto apposita clausola con la quale si impone all'appaltatore ed al contraente generale «l'obbligo di provvedere ad assumere, a proprio totale carico, gli oneri relativi alla custodia dei cantieri stessi». In linea con quanto previsto dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia del cantiere deve essere affidata a soggetti provvisti della qualifica di guardia particolare giurata.

⁵⁷ Norma che è stata riformulata dal Legislatore nell'articolo 95, comma 3, del D.L.vo n. 159/2011.

Ad avviso dei componenti del III Comitato, sembrerebbe pertanto auspicabile l'introduzione di una apposita previsione normativa, che generalizzasse, anche sulla falsariga dell'esperienza maturata da ANAS S.p.A. in questo campo, l'obbligo per le imprese affidatarie della realizzazione di opere pubbliche di assumere a loro carico gli oneri di custodia dei cantieri, alla stregua degli oneri per la sicurezza, affidando la stessa a soggetti provvisti della qualifica di guardia giurata, in linea con quanto prevede la normativa vigente, ovvero alle Forze dell'ordine o all'Esercito. La nuova norma dovrebbe inoltre prevedere una forma di controllo esterno circa l'adeguatezza del sistema di controllo realizzato, sancendo in capo alle Prefetture l'onere di esprimersi sulla idoneità dello stesso nel singolo caso concreto, tenendo conto di una serie di variabili, come le dimensioni del cantiere, il numero delle maestranze impiegate e dei siti di lavorazione interessati all'opera.

Sotto altro profilo, ANAS S.p.A., anche a seguito dei recenti fenomeni di recrudescenza criminale nelle aree di lavorazione, soprattutto in Calabria⁵⁸, ha adottato, di intesa con le Autorità competenti, un ulteriore potenziamento dei presidi per una vigilanza più efficace e dissuasiva degli stessi.

Tale impegno si è tradotto nella introduzione, nell'ambito dei Capitolati speciali relativi alla realizzazione delle infrastrutture di interesse strategico (A3 Salerno – Reggio Calabria e SS 106 Jonica), dell'obbligo per il contraente generale di mettere a disposizione delle Forze dell'ordine appositi locali – dotati di tutte le strutture come telefono, computer, stampante, ecc – che possano rendere meno gravoso e più efficiente lo svolgimento della attività di vigilanza e della permanenza delle Forze dell'Ordine nelle aree di cantiere.

Il Ministro sen. Matteoli⁵⁹ ha ricordato che impegni di analogo tenore sono previsti in capo al contraente generale affidatario della progettazione e della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina: in particolare, il contratto stipulato da Stretto di Messina S.p.A.⁶⁰ ed Eurolink⁶¹ sancisce in capo a quest'ultima, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, l'obbligo di «porre a destinazione ad uso ed alloggio della Guardia di Finanza/Gruppo Interforze DIA, un numero di locali non inferiore a quello minimo prescritto per gli uffici di Direzione lavori, completamente arredati e dotati di logistiche e funzionali attrezzature [...] assumendo a proprio carico i relativi oneri di gestione».

⁵⁸ Si rinvia sul punto alla relazione del dott. Giancarlo Perrotta ed alla sua audizione del 26 aprile 2012, nonché alla audizione del Ministro sen. Matteoli nella audizione in seduta plenaria del 20 luglio 2011.

⁵⁹ Cfr. resoconto stenografico della audizione del 20 luglio 2011.

⁶⁰ Società concessionaria per lo studio, la progettazione e la costruzione del collegamento viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente.

⁶¹ Società consortile per azioni, affidataria, nella qualità di contraente generale, delle attività di realizzazione del Ponte).

Traendo spunto di riflessione dalle suindicate previsioni convenzionali, si potrebbe pertanto immaginare di promuovere forme di collaborazione tra il Ministero dell'Interno, le principali stazioni appaltanti e le diverse Forze dell'Ordine, al fine di attivare presidi fisici delle stesse nei territori più delicati da un punto di vista ambientale o sociale, attraverso la messa a disposizione di appositi locali attrezzati.

Inoltre, merita attenta considerazione la riflessione fatta sul punto dall'audito vice prefetto dott. Passerotti, che, nella sua relazione⁶², ha segnalato il dato preoccupante relativo ai reiterati attentati intimidatori perpetrati a danno dei cantieri dell'autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria e della SS 106 Ionica, che in alcuni casi hanno fatto anche ipotizzare da parte di alcune imprese aggiudicatrici la possibilità di abbandonare i lavori, e che «sembrerebbero richiedere un'implementazione ed un rafforzamento della sicurezza attiva e passiva sui cantieri, anche con misure straordinarie». In particolare, il dott. Passerotti ha ipotizzato, «nel caso in cui non fosse possibile garantire il presidio ventiquattro su ventiquattro ore dei cantieri attraverso personale delle Forze di Polizia o militari dell'esercito, la realizzazione di sistemi di video-sorveglianza collegati ventiquattro ore su ventiquattro con i più vicini posti di Polizia e caserme dell'arma dei Carabinieri».

Altro strumento idoneo a rafforzare la vigilanza nei cantieri è rappresentato dal c.d. «settimanale di cantiere», attualmente previsto in diversi «Protocolli di Legalità» stipulati da ANAS S.p.A. con le Autorità competenti in relazione ai territori più delicati, come la Calabria o la Sicilia.

Il «settimanale» (indicato anche dal Presidente dell'ANCE dott. Paolo Buzzetti come «ottimo strumento perché permette di annotare tutti i passaggi e i movimenti, tutto quello che succede, e dalla Calabria dovrebbe essere esteso a tutte le Regioni»)⁶³ contiene l'elencazione precisa delle attività previste nella settimana successiva, distinte per ogni giorno lavorativa, con ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare, alla ditta incaricata, agli operai, tecnici ed ai mezzi d'opera giornalmente impiegati.

Grazie a queste informazioni, la Prefettura competente, tramite le Forze di polizia, può effettuare controlli anche incrociati sulle proprietà dei mezzi e la posizione del personale, che poi verificherà in sede di accesso ai cantieri⁶⁴.

In tale ottica, si potrebbe pertanto immaginare di generalizzare, attraverso apposita previsione normativa, l'obbligo di comunicazione dei dati relativi al «settimanale», obbligo attualmente previsto solo in alcuni Protocolli di Legalità relativi ad opere di Legge Obiettivo.

⁶² Cfr. pag. 24 del doc. 404.1.

⁶³ Cfr. pag. 9 del resoconto stenografico dell'audizione del 30 marzo 2010.

⁶⁴ A tal fine, il «settimanale» deve essere trasmesso via *web* alla stessa Prefettura, entro le ore 18.00 di ogni venerdì, da parte del referente del cantiere e/o dei sub-cantieri, individuato dal contraente generale.

V) L'informativa interdittiva atipica

Tutti gli auditi, ed in particolare il dott. Zanonato delegato dell'ANCI ed il dott. Perrotta delegato dell'ANAS⁶⁵, avanti alla Commissione hanno sollevato perplessità in ordine all'inserimento nell'ordinamento dello strumento della «informativa atipica o supplementare»⁶⁶.

Alla base delle informative atipiche non ci sono necessariamente fatti conclamati, come le sentenze passate in giudicato, ma anche semplici elementi indiziari, sicché il mondo delle imprese che stipulano contratti di appalto o sub-appalto pubblici ha espresso – attraverso i rappresentanti dalle varie associazioni di categoria che sono stati auditi dal III Comitato – dubbi e timori di subire in futuro l'eccessiva discrezionalità lasciata alla Pubblica Amministrazione.

E tali perplessità sono divenute di particolare attualità allorché il Legislatore, attraverso l'articolo 9 del decreto correttivo ed integrativo del Codice Antimafia deliberato il 26 ottobre 2012, nel sostituire il comma 2 dell'articolo 120 del Codice Antimafia ha escluso dalle norme «abrogate» l'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 629/82, facendo rivivere questo tipo di informative prefettizie e consentendo ai Prefetti di comunicare alle amministrazioni quegli «elementi di fatto e altre indicazioni utili alla valutazione» dei quali le amministrazioni stesse possono tenere conto nell'emanare provvedimenti di carattere discrezionale, eventualmente escludendo le imprese⁶⁷.

Tale cautela antimafia trova il proprio fondamento nella previsione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 629/82, il quale in origine attribuiva al soppresso Alto Commissario per la lotta alla delinquenza mafiosa il potere di comunicare alle Autorità competenti elementi di fatto o altre indicazioni utili a valutare, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, i requisiti morali dei soggetti interessati, ai fini della adozione dei provvedimenti di rilascio, rinnovo, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni in materia di armi ed esplosivi ed altre attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di cose o persone. Tale potere, delegato al Prefetto a seguito della soppressione dell'Alto Commissario⁶⁸, è stato importato nel sistema delle cautele antimafia con il de-

⁶⁵ Cfr. resoconti stenografici delle audizioni avanti al III Comitato del 29 marzo 2012 e del 26 aprile 2012.

⁶⁶ Cfr. *supra*, pagg. 35.

⁶⁷ Invero, il Codice Antimafia aveva originariamente previsto la abrogazione delle informative atipiche: tra le disposizioni abrogate figurava infatti l'articolo 1-*septies* del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726, che prevedeva le c.d. «informazioni atipiche» o supplementari: l'articolo 120, comma 1, indicava in modo espresso le disposizioni di legge che devono intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del libro I del codice, in quanto recepite nello stesso libro I. Il secondo comma dello stesso articolo individua poi le disposizioni in materia di documentazione antimafia che saranno abrogate dalla data di entrata in vigore del libro II del codice. Tra queste: il decreto legislativo n. 490/1994, il D.P.R. n. 252/1998 ed il D.P.R. n. 150/2010, la cui materia è stata integralmente riformulata dal Codice.

⁶⁸ Sancita con DL 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 1991, n. 410.

creto del Presidente della Repubblica n. 252/98, che, all'articolo 10, comma 9, in sostanza consente al Prefetto di azionare la facoltà ex articolo 1-*septies* cit., qualora gli elementi emersi all'esito dell'istruttoria, ancorché non possano considerarsi tali da ritenere provata (al livello richiesto per le informazioni antimafia) l'esistenza di tentativi di infiltrazioni, siano comunque attinenti alle valutazioni discrezionali della amministrazione richiedente e, pertanto, meritevoli di essere portati a conoscenza della medesima⁶⁹.

I provvedimenti in parola, comunemente chiamati «informazioni atipiche», hanno un duplice contenuto:

- attestano la assenza di situazioni di non interdizione o di infiltrazione mafiosa;
- comunicano la esistenza di «elementi di sospetto o comunque di rilievo»: comunicazione, questa, che di per sé risulta priva di effetti interdittivi, ma che consente comunque alla amministrazione ricevente di azionare gli ordinari strumenti di discrezionalità al fine di valutare l'avvio o il prosieguo del rapporto con il soggetto interessato.

In buona sostanza, con l'informativa atipica il Prefetto invia all'amministrazione competente ad emanare provvedimenti in ordine allo svolgimento di attività economiche, una raccolta di elementi di fatto rimessi alla valutazione della medesima in vista dell'adozione del provvedimento stesso.

Questo istituto ha creato notevoli problemi nella prassi, proprio per la difficoltà dell'amministrazione procedente a valutare gli elementi forniti dal Prefetto in relazione alla reale sussistenza del pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata.

Le informative atipiche poggiano infatti su elementi che non raggiungono la soglia di gravità richiesta per le interdittive c.d. «tipiche», perché non integrano in pieno il tentativo di infiltrazione mafiosa. Con esse il Prefetto viene dunque chiamato ad esprimere un giudizio in concreto, che non ha carattere vincolante e lascia spazio alla valutazione discrezionale della stazione appaltante.

Proprio l'assenza di una precisa perimetrazione definitoria rappresenta un fattore di debolezza di questo strumento e una delle ragioni che hanno indotto il legislatore dell'ottobre 2011 alla sua soppressione, anche in considerazione del copioso contenzioso che ingenera. Far rivivere le informative atipiche – senza prevedere parametri legali, anche elastici,

⁶⁹ In buona sostanza il Prefetto, prima di emettere una simile comunicazione, è chiamato a valutare la possibile rilevanza degli elementi acquisiti: un giudizio da formulare «in concreto», a seconda del tipo di rapporto in virtù del quale è stato richiesto il rilascio delle informazioni. È chiaro che la medesima circostanza può essere suscettibile di valutazione diversa circa l'«*an*» della sua comunicazione alla stazione richiedente. Si pensi ad esempio ai reati contro l'ambiente, che possono essere considerati una circostanza rilevante per le imprese che operano nel settore della gestione dei rifiuti, e non particolarmente significativi per ditte che agiscono in altri campi economici.

Cfr. in questo senso «Commento al Codice Antimafia», cit. pag. 149.

di riferimento – farebbe permanere tale ultima criticità, da considerare sia in termini di aggravio di lavoro per gli uffici, sia per i profili risarcitori indiretti che derivano, per consolidata giurisprudenza – in caso di soccombenza –, per l'Amministrazione.

Basti pensare, a questo proposito, ai dubbi interpretativi che sono stati posti recentemente dalla Prefettura di Milano in ordine alla *white list* per l'EXPO in Lombardia⁷⁰.

L'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge n. 135/2009 ha delineato una disciplina di monitoraggio e controllo speciale per la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo 2015. In particolare il comma 5 del citato articolo ha previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sarebbe stato costituito, presso la prefettura di Milano, l'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali gli esecutori dei lavori per l'Expo avrebbero potuto attingere.

Con successiva normativa⁷¹ è stato formalmente costituito presso la Prefettura di Milano l'elenco citato, liberamente consultabile anche per via telematica, sul sito della Prefettura⁷². La richiesta di iscrizione può essere inoltrata da tutte le imprese esercenti attività nei settori cd. sensibili al fenomeno dell'infiltrazione (secondo l'allegato del DPCM 18/10/2011: movimento terra, trasporto e smaltimento di rifiuti, guardiania nei cantieri, ecc), e l'iscrizione viene effettuata previa verifica di idoneità secondo la vigente legislazione antimafia.

Le verifiche in questione sono condotte dal Prefetto della provincia ove ha sede l'impresa interessata all'iscrizione⁷³, e mirano ad accertare l'insussistenza nei confronti di essa delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

È evidente che, laddove emergano le condizioni ostative citate, il Prefetto di Milano, che gestisce l'elenco in parola, procede sulla scorta delle informazioni acquisite ad emettere un provvedimento di diniego di iscrizione nelle cd «*white list*», motivandolo con tutti gli elementi che avrebbero fondato un provvedimento interdittivo.

Si pone, in questo contesto, un problema di valutazione più delicato, di iscrizione o meno negli elenchi in parola, di quelle imprese per le quali non si ravvisano tentativi di infiltrazione mafiosa in senso stretto, ma per le quali sono state rilevate, a carico di un sindaco effettivo, di un consi-

⁷⁰ In particolare in ordine alla applicazione del DPCM del 18 ottobre 2011 adottato ai sensi dell'articolo 3-*quinquies*, comma 5, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135.

⁷¹ Il DPCM 18 ottobre 2011, pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio 2012, n. 20, ed entrato in vigore il successivo 9 febbraio.

⁷² Alla data del settembre 2012, su 184 richieste di iscrizione, per 174 l'istruttoria era tuttora in corso, 9 società risultano iscritte e in un solo caso c'è stato il diniego di iscrizione.

⁷³ Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPCM 18 ottobre 2011.

gliere di amministrazione e di procuratore speciale e procuratore «*ad negotia*», situazioni potenzialmente integranti la fattispecie delle cd. informative supplementari o atipiche.

Seppure da una lettura rigorosamente testuale il DPCM in parola circoscrive le verifiche ai fini dell'iscrizione all'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del DPR n. 252/98⁷⁴, appare dubbio se nella «ratio» complessiva delle cautele antimafia legate all'Expo sia corretto procedere all'iscrizione anche nelle ipotesi di imprese che presentano profili di controindicazione non immediata e diretta ai fini antimafia, ma comunque di indizio della mancanza di idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Si tratta, frequentemente, di coinvolgimenti in indagini per frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati contro la pubblica amministrazione, reati dai quali, nella disciplina attualmente in vigore, non si può desumere alcun tentativo di infiltrazione.

Il problema si pone in quanto nei casi concreti, attualmente sottoposti al vaglio quotidiano della Prefettura milanese competente per l'EXPO, spesso non emergono evidenti correlazioni con la criminalità organizzata, sebbene non possa procedersi con consequenziale leggerezza alla iscrizione senza porsi il problema che tale atto attribuirebbe la «*patente*» di «*società pulita*» ad un soggetto per il quale probabilmente il Prefetto competente per territorio potrebbe orientarsi per una informativa «atipica», residuando gli estremi per la prosecuzione di eventuali rapporti contrattuali in essere.

Invero, mentre di norma le informative atipiche vengono rese alle stazioni appaltanti che le valutano, anche ai fini della prosecuzione dei rapporti in essere, la mancata iscrizione nell'elenco in parola di tali fattispecie attribuirebbe la responsabilità di effettuare tale valutazione di «inidoneità» al Prefetto di Milano, con responsabilità di non poco conto.

Iscrivere una società con siffatti precedenti potrebbe portare certamente – nell'anno di iscrizione – alla conclusione di una serie di rapporti contrattuali con Expo e non solo e contestualmente, o anche successivamente, mettere in difficoltà i Prefetti competenti per territorio, che per le segnalazioni agli atti e per la fattispecie all'esame sarebbero propensi ad adottare un'informativa atipica.

Altri casi concreti sottoposti al vaglio quotidiano della Prefettura riguardano poi imprese per le quali la Prefettura competente per territorio ha già proceduto ad emettere «informative atipiche», magari in forza di particolari e stringenti protocolli di legalità, informative supportate da denunce per impiego di manodopera extracomunitaria priva del permesso di soggiorno e per utilizzazione di fatture false rilasciate a terzi o da decreti

⁷⁴ E non genericamente dell'articolo 10, ricomprendendo in esso anche il comma 9, dove è richiamato il riferimento normativo delle informative atipiche.

penali di condanna per attività di gestione di rifiuti non autorizzata⁷⁵, probabilmente in contesti in cui la società in questione svolgeva attività strettamente attinente ai reati contestati.

La coerenza dell'azione di prevenzione suggerirebbe in tali casi la non iscrizione, sebbene non possa ignorarsi il risvolto di contenzioso, con eventuali richieste di risarcimento di danni che potrebbero derivare e che potrebbero trovare anche accoglimento in sede giudiziaria.

In sede applicativa, infatti, sono state registrate dalle stazioni appaltanti notevoli difficoltà in tutti i casi nei quali le «informative atipiche» emesse sono state poi revocate o dichiarate illegittime da parte della Autorità Giudiziaria Amministrativa e, conseguentemente, l'estromissione dell'impresa è risultata priva di fondamento.

Con specifico riguardo al profilo risarcitorio, entrambi i rappresentanti dell'ANAS S.p.A. auditi in sedute diverse⁷⁶ hanno evidenziato la allarmante e preoccupante frequenza di casi nei quali, in presenza di una informativa atipica, la stazione appaltante abbia subito una condanna diretta a seguito dell'accoglimento del ricorso presentato dall'impresa estromessa. La giurisprudenza amministrativa⁷⁷ ha infatti chiarito in diverse occasioni che tale informativa, ancorché non sia priva di effetti nei confronti delle amministrazioni, non ne comprime integralmente la capacità di apprezzamento, con la conseguenza che i provvedimenti di mantenimento o di scioglimento del rapporto sono comunque il frutto di una scelta ascrivibile alla volontà della stazione appaltante.

Sul punto, occorre aggiungere che tale difficoltà applicativa ha avuto riflessi anche sulla penale del 10 per cento, prevista a carico delle imprese interdette: attualmente presso il contraente generale della autostrada Salerno-Reggio Calabria risultano bloccate, in quanto in attesa di definizione dei contenziosi, somme pari a un milione e duecentomila euro circa, trattate a titolo di penale, che saranno impiegate su direttiva del Prefetto competente, in misure incrementali della sicurezza, non appena si conosceranno gli esiti dei giudizi amministrativi promossi presso i TAR dalle imprese colpite.

Inoltre, anche con riferimento all'EXPO in Lombardia si segnala la linea particolarmente rigorosa assunta ultimamente dal Tar Lombardia – Sez. di Milano proprio in tema di «informative atipiche».

Il TAR Lombardia, più specificatamente, abbraccia una tesi particolarmente restrittiva di tali ipotesi, ritenendo che tali fattispecie possano ricorrere solo ed esclusivamente in caso di «*fumus*» di collusione o di collegamenti dell'impresa in questione con la criminalità organizzata. Secondo tale orientamento restrittivo, i Prefetti non potrebbero più segnalare⁷⁸ nemmeno

⁷⁵ Articolo 256, comma 4, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

⁷⁶ Il dott. Ciucci in seduta plenaria; il dott. Perrotta avanti al III Comitato.

⁷⁷ Cfr. per tutte a Tar Lazio sez. IV, 7 settembre 2007 n. 4722 e CdS sez. V, 28 marzo 2008 n. 1310, cit. a pag. 8 del doc. 126.1 prodotto dal dott. Ciucci dopo la sua audizione.

⁷⁸ Ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. 629/82.

i reati tipizzati dal Legislatore come sintomatici del tentativo di infiltrazione mafiosa⁷⁹, laddove a questi non si accompagni comunque e sempre almeno il «*fumus*» di collegamento con la criminalità organizzata. Si tratta di una interpretazione molto restrittiva, peraltro difforme dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato in materia, della quale peraltro occorre tener conto, considerato che tutti i provvedimenti sfavorevoli alle imprese, adottati dalla Prefettura di Milano⁸⁰, vengono impugnati – per competenza territoriale – proprio innanzi al TAR Lombardia – Sez. di Milano.

In considerazione delle suindicate argomentazioni, per conseguenza, a parere dei membri del III Comitato, sarebbe stata valutata positivamente la definitiva abrogazione della norma relativa alle informative atipiche (che in origine era prevista con l'entrata in vigore del libro II del Codice): una simile scelta dovrebbe di fatto garantire un maggiore tasso di certezza giuridica sia alle amministrazioni richiedenti, sia alle imprese esaminate.

Peraltro, giova sottolineare che il Legislatore, scegliendo con la recente novella legislativa di non abrogare l'istituto in esame, ha assecondato i pareri espressi nella seduta congiunta del 2 agosto 2011 dalle Commissioni 1^a e 2^a del Senato, le quali hanno sottolineato alcune criticità discendenti da tale opzione.

In particolare, esse hanno sottolineato come con la soppressione di questo istituto sarebbe venuta meno la possibilità per il Prefetto di fornire alle amministrazioni richiedenti la documentazione di una serie di fatti e notizie di particolare rilievo. Inoltre, le stesse hanno posto in luce come questo strumento abbia costituito un valido deterrente sia sul versante delle imprese, sia su quello delle stazioni appaltanti, grazie anche alla conclusione di protocolli di legalità in virtù dei quali le stazioni appaltanti si sono impegnate a dare concreti seguiti ai provvedimenti della specie adottati dai Prefetti.

VI) La banca dati

La novità introdotta dal Codice Antimafia, auspicata già prima della sua promulgazione da molti dei soggetti che sono stati sentiti dal III Comitato e dalla Commissione in seduta plenaria tra il 2009 e il 2011, è senz'altro l'istituzione della Banca dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (articoli 96-99), presso il Ministero dell'Interno (Dipartimento per le politiche del personale e risorse finanziarie)⁸¹.

⁷⁹ Ex articolo 10, comma 7, lett. a).

⁸⁰ Sia a seguito richieste di iscrizione nelle *white list*, sia sulle richieste di informazioni antimafia legate all'Expo.

⁸¹ Invero, già più di dieci anni fa il Legislatore aveva prefigurato, agli articoli 3 e 4 del DPR n. 252/98, la possibilità che le amministrazioni pubbliche interessate a conoscere dell'eventuale sussistenza delle cause di sospensione, divieto o decadenza previste dall'articolo 10 L. n. 575/65, potessero fruire di collegamenti informatici con «una o più Prefetture dotate di specifico archivio automatizzato». Tali norme non hanno trovato applica-